

PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DI UNA PRODUZIONE AGROALIMENTARE TRADIZIONALE PAT

L'inserimento nell'elenco può avvenire su iniziativa delle Regioni e delle Province autonome o su istanza di soggetti pubblici e privati.

La Regione Piemonte, con [DGR 30-9039 del 25 giugno 2008](#), ha definito le modalità da seguire e la modulistica da utilizzare per la presentazione delle richieste di inserimento di nuovi prodotti all'interno del proprio elenco oltre che per l'eventuale modifica e/o eliminazione di alcuni di essi.

La normativa regionale prevede che di ogni prodotto vengano forniti, dal soggetto richiedente, informazioni in merito a:

- nome;
- descrizione sintetica;
- zona di produzione;
- stato della produzione in atto;
- metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
- materiali e attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione il condizionamento o l'imballaggio;
- locali di lavorazione, conservazione e stagionatura;
- documentazione attestante che le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura si sono consolidate nel tempo per un periodo non inferiore a 25 anni (nella forma di una breve "relazione storica" corredata di allegati quali fotocopie di testi bibliografici, opuscoli e altro materiale divulgativo o promozionale, manifesti o volantini di fiere o sagre, fatture o altri documenti che dimostrino la produzione);
- stima della produzione, nella forma di una breve "relazione economica";
- eventuale richiesta di deroghe di cui all'articolo 8 comma 2 del D. Lgs. 173/98 che deve contenere: l'oggetto della richiesta di deroga e le motivazioni della stessa, le osservazioni sulla sicurezza alimentare del prodotto, i riferimenti normativi, le eventuali annotazioni dei Servizi Sanitari Regionali e la rispondenza del prodotto finale ai requisiti di salubrità e sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- elenco dei produttori;
- destinazione commerciale del prodotto;

Alla domanda devono essere allegate una o più immagini fotografiche che evidenzino chiaramente la natura e le caratteristiche del prodotto.

La documentazione è oggetto di valutazione da parte del Settore regionale competente che, nella sua attività, può avvalersi dell'ausilio di Università e/o Enti di ricerca; scopo della valutazione è la verifica della completezza della domanda e della rispondenza della medesima ai requisiti previsti all'articolo 1, comma 2, del DM 350/99. In caso di esito positivo della procedura di valutazione il prodotto verrà inserito nell'elenco regionale; in caso di esito negativo il prodotto non verrà inserito in elenco. Stesso iter viene seguito per le domande di modifica di un prodotto già inserito in elenco.